

2019

Nota integrativa al Bilancio

Principio Contabile n.1
Punto 9.11:
analisi delle entrate
analisi delle spese
avanzo-disavanzo e fondi
pareggio di bilancio
partecipazioni

Comune di Castel di Iudica (CT)

PREMESSA

Signori Consiglieri,

il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la “*Nota Integrativa al bilancio di previsione*” 2019 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono-programmi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, abbiamo predisposto la presente nota integrativa nella quale ci proponiamo, oltre che rispondere ad un preciso obbligo normativo, di esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa e di analizzare gli effetti prodotti dalle normative vigenti.

La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi per la spesa, in analogia con l'unità di voto espressa dai consiglieri sul bilancio di previsione.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021 del nostro ente è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011);

Si ricorda a riguardo che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, a decorrere dal 2016 tutti gli enti sono tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

A dette disposizioni, che hanno innovato profondamente il sistema contabile, i modelli di bilancio e le modalità di rappresentazione dei fatti aziendali degli enti locali, si aggiungono quelle apportate dalla legge di bilancio.

Il documento così costruito e portato all'attenzione dell'organo consiliare sintetizza, in un processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali, definisce, circoscrivendole in termini numerici, le scelte di questa amministrazione esplicitate nel *"documento di indirizzi"* in un'ottica annuale e triennale, tenuto conto delle indicazioni e dei principi introdotti dalle manovre recenti.

Si tratta di un percorso abbastanza complesso che in questi ultimi anni si è oltremodo complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più laboriosa la redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali.

D'altra parte, l'attività di governo, nell'accezione moderna del termine, deve essere concepita come funzione politica che si concretizza in una serie di scelte relative alla gestione presente e futura del personale, degli investimenti, dell'indebitamento, dell'imposizione tributaria, al fine di assicurare, negli anni, non solo il perdurare di un equilibrio finanziario tra entrate ed uscite, ma anche la massima soddisfazione dei cittadini amministrati alla luce delle risorse finanziarie a disposizione.

A tal fine si riporta il punto 1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011):

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente."

Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del bilancio del nostro ente, potremmo riscontrare come lo stesso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle seguenti, nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei postulati di bilancio ancora una volta riaffermati dal legislatore nei nuovi principi contabili generali di cui all'allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011, quali:

- **l'annualità**, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- **l'unità**, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- **l'universalità**, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
- **l'integrità**, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;
- **la veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità**, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
- **la significatività e rilevanza**, l'informazione riportata è qualitativamente significativa e finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente;
- **la flessibilità**, i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal legislatore;
- **la congruità**, nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- **la prudenza**, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- **la coerenza interna**, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- **la coerenza esterna**, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, e le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;
- **la continuità e la costanza**, la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita;
- **la comparabilità e la verificabilità**, le informazioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali;
- **la neutralità**, la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- **la pubblicità**, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione;
- **l'equilibrio di bilancio**, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di previsione;
- **la competenza finanziaria**, e cioè l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
- **la competenza economica**, per cui le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed attribuite all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.921.000,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.921.000,00	1.921.000,00
Totale Titoli	6.921.000,00	0,00	Totale Titoli	1.921.000,00	1.921.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	40.409.799,91	42.172.370,26	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	40.409,799,91	42.062.268,16

PRIMA PARTE



ANALISI DELLE ENTRATE

1 ANALISI DELLE ENTRATE

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono infatti conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione l'analisi del documento contabile si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui esse finanziano la spesa, al fine di perseguire gli obiettivi programmati.

A tal fine, l'analisi delle entrate si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei titoli, per poi approfondirne le varie categorie che rispettivamente li compongono.

Si ricorda a riguardo che il principio contabile applicato alla programmazione, trattando della struttura del bilancio di previsione finanziario, precisa: *"Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi."* (cfr. punto 9.4 del principio contabile n.1)

1.1 Analisi per titoli

Ai fini dell'analisi delle entrate del bilancio seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore partendo, cioè, dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e, progressivamente, cercando di comprendere come i valori complessivi siano stati determinati e come, anche attraverso il confronto delle previsioni del triennio, l'amministrazione abbia modificato i propri indirizzi di governo.

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:

- a) il "**Titolo 1**" comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;
- b) il "**Titolo 2**" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente;
- c) il "**Titolo 3**" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati;
- d) il "**Titolo 4**" è costituito da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli riportati nel Titolo 2, sono diretti a finanziare le spese d'investimento;
- e) il "**Titolo 5**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine;
- f) il "**Titolo 6**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a medio e lungo termine;
- g) il "**Titolo 7**" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a breve termine per anticipazioni di cassa;

h) il "**Titolo 9**" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi (detta voce non trova evidenza nelle tabelle che seguono).

ENTRATE	2019	2020	2021
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.185.490,38	1.204.721,17	1.153.706,80
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	859.995,62	859.995,62	859.995,62
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.045.486,00	2.064.716,79	2.013.702,42
TITOLO 2: Trasferimenti correnti			
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.546.949,91	1.547.205,33	1.547.471,84
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	1.546.949,91	1.547.205,33	1.547.471,84
TITOLO 3: Entrate extratributarie			
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	566.070,00	566.070,00	566.070,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	500,00	500,00	500,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	149.690,00	125.690,00	124.790,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	716.260,00	692.260,00	691.360,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale			
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	29.056.954,00	16.469.000,00	15.400.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	100.150,00	100.150,00	100.150,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	29.172.104,00	16.584.150,00	15.515.150,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6: Accensione prestiti			
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	873.000,00	873.000,00	873.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	1.929.000,00	1.929.000,00	1.929.000,00

Totale generale delle entrate	40.409.799,91	27.817.332,12	26.696.684,26
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

1.2 Analisi delle voci più significative del titolo 1

Al fine di rendere più leggibile il dato aggregato e dimostrare l'attendibilità delle previsioni di entrata, nel presente paragrafo si riportano, per grandi linee, alcune considerazioni sulle principali voci di entrata del titolo 1 (entrate tributarie) che hanno condotto l'Amministrazione verso la definizione dell'entità degli stanziamenti poi riportati nel bilancio 2019.

Le previsioni delle entrate tributarie sono state determinate tenendo presente che anche per il 2019 è stata confermata la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto alle tariffe applicate nell'esercizio 2015. Ciò si traduce di fatto in un blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, dal quale viene esclusa solo la TARI.

Scopo dichiarato dal legislatore è quello di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica.

Solo per la Tasi, così come accaduto per l'esercizio finanziario 2018, e facendo esclusivo riferimento agli immobili non esentati dalla tassazione immobiliare, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per approfondimenti, si rimanda al paragrafo successivo.

TASI

La legge di stabilità 2016 ha disposto l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali la Tasi continuerà ad essere dovuta.

Un aspetto sicuramente significativo è quello dell'eliminazione dall'imposizione TASI per quegli immobili che sono utilizzati quali abitazione principale da soggetto diverso dal proprietario: con la conseguenza che la Tasi non risulta dovuta anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale.

Il governo ha garantito, sia per il 2016 che per il 2017, il ristoro integrale attraverso il rimborso ai comuni calcolato sulla base del gettito TASI 2016. Pertanto anche per il 2019 la quota non introitata dall'ente a titolo di TASI sull'abitazione principale sarà restituita agli enti attraverso il fondo di solidarietà comunale.

Il blocco temporaneo delle aliquote e delle tariffe non consentirà ai comuni, neanche per il 2019, di introdurre la maggiorazione TASI: può essere solo mantenuta se è stata introdotta negli anni precedenti e nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per avvalersi di tale opportunità è necessario adottare una espressa deliberazione di consiglio comunale.

Ciò comporta che l'aliquota dello 0,8 sulla super Tasi che fino al 2015 i comuni hanno potuto applicare sull'abitazione principale portando l'aliquota massima al 3,3 per mille oppure sugli altri immobili, salendo all'11,4 per mille, non potrà essere introdotta nei comuni che fino al 2015 non hanno scelto di portare ai massimi livelli consentiti la tassazione sugli immobili.

Conseguentemente la super Tasi, potrà continuare ad essere legittimamente applicata solo nei Comuni dove era già applicata su seconde case e altri immobili.

IMU

Abitazione Principale

La tassazione sull'abitazione principale è stata eliminata con la manovra di fine anno del 2014: attualmente vige l'esenzione dall'IMU dell'immobile adibito ad abitazione principale (esenzione che opera per tutti gli immobili a meno che non si tratti di immobili di lusso accatastati nelle categorie A/8, A/9 e A/1).

Pertanto le abitazioni principali continueranno ad essere esonerate dal versamento dell'IMU a meno che non si tratti di abitazioni di tipo signorile (A/1), ville (A/8) e castelli e palazzi eminenti (A/9).

Terreni Agricoli

Dal lato dei terreni agricoli, si confermano le novità introdotte nel 2016 con legge di stabilità :

- in primis, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Viene meno, quindi, l'individuazione dei terreni agricoli esenti sulla base della classificazione operata dall'Istat in comuni montani, situati ad un'altitudine di m 601 e oltre, e comuni non montani e quindi soggetti ad imposta.
- Vengono esonerati dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- Sono inoltre esenti da IMU:
 - a) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso dalla ubicazione e possesso.

In considerazione dell'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli, il moltiplicatore 75 utilizzato per il calcolo della base imponibile viene eliminato mentre il moltiplicatore 135 continuerà ad utilizzarsi per tutti i terreni.

Infine la legge di stabilità per il 2016 ha introdotto la franchigia di 6.000 euro per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 bis del D.L. 201/2011 che prevedeva l'assoggettamento di tali terreni solo per la parte di valore eccedenti i 6.000 euro.

Comodato gratuito

Anche sul fronte del comodato gratuito la legge di stabilità per il 2016 ha innovato il trattamento fiscale delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado: se il soggetto che utilizza l'unità immobiliare concessa in comodato adibisce l'immobile ad abitazione principale ed il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, oppure il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la base imponibile è ridotta del 50%. Altra condizione richiesta è che il contratto di comodato sia registrato.

TARI

Com'è noto il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La base imponibile del tributo è commisurata:

- nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie catastale dei locali e delle aree,
- nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile.

In attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali si applica una disposizione di carattere transitorio che prevede, anche nel caso di immobili a destinazione ordinaria, di fare riferimento alla superficie calpestabile. Ne consegue pertanto che anche nel 2019 si continua a fare riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti dall'obbligo di presentazione di dichiarazione.

Addizionale IRPEF

L'aliquota dell'addizionale comunale per l'anno 2019 è pari a 0.7%

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale è stato incrementato di un importo pari al mancato gettito dovuto alle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI introdotte con la legge di stabilità per il 2016. Anche per il 2019 è prevista una quota del Fondo di Solidarietà Comunale da accantonare per essere ripartita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

1.3 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 2

Anche per il titolo 2 si ritiene opportuno fornire alcune specificazioni su talune tipologie di entrata sia in merito all'entità dei trasferimenti erogati che alla destinazione degli stessi. In particolare, fermo restando che dette somme non potranno essere finalizzate ad investimenti, forniscono le seguenti precisazioni:

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali

Con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) si è proceduto fin dall'anno 2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di solidarietà (c.d. *fiscalizzazione dei trasferimenti*). Pertanto la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dalla *comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet*.

Ad essi si aggiungono eventuali ulteriori trasferimenti. Nello specifico, nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali (Tit. 2 - Tip. 101)	Importo 2019
trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali	118.641,05

Totale	258.619,28
---------------	------------

Tra i trasferimenti correnti da amministrazione pubbliche centrali va evidenziato che è stato riportato il contributo TASI attribuito ai comuni sin dal 2015 per compensare della mancanza di gettito i comuni che nel 2013 e nel 2014 avevano stabilito aumenti delle aliquote IMU sull'abitazione principale e che nel 2015, sulla base del nuova Tassa Sui Servizi Indivisibili, non avrebbero potuto ottenere il medesimo gettito dell'anno precedente, visto il tetto imposto alle aliquote massime del nuovo tributo. L'importo è pari al contributo ricevuto nell'anno 2017 come confermato dalla legge di bilancio 2019.

Contributi da amministrazioni locali

Per quanto riguarda i contributi ed i trasferimenti da parte della regione e di altre amministrazioni locali si evidenziano esclusivamente le voci più significative. In particolare tra esse abbiamo:

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali (Tit. 2 - Tip. 101)	Importo 2019
trasferimenti correnti da amministrazioni locali	1.387.537,22
Totale	1.387.537,22

Contributi comunitari ed altri contributi significativi

L'ente ha, inoltre, compilato il prospetto (Allegato 9 e) al D.Lgs. 118/2011) relativo alle funzioni, ai servizi e agli interventi finanziati da organismi comunitari ed internazionali per i quali vengono iscritti in bilancio i seguenti contributi:

Trasferimenti correnti da U.E. (Tit. 2 - Tip. 101)	Importo 2019
Trasferimenti correnti da U.E.	0,00
Totale	0,00

1.4 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 3

Entrate da servizi dell'ente

La tipologia 100, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata. Inoltre, l'analisi sulla redditività dei servizi alla collettività locale può essere gestita direttamente dall'Ente o affidata all'esterno attraverso appalti o esternalizzazioni o affidamenti a società partecipate. Nel Documento Unico di Programmazione specifico approfondimento è stato dato ai servizi pubblici offerti dal comune e alle modalità di gestione: in questa sede approfondiamo i criteri di valutazione seguiti nella stima delle relative entrate.

Tale analisi investe anche la tipologia attuata considerando anche la tipologia 400 che misura le gestioni di servizi effettuate attraverso organismi esterni aventi autonomia giuridica o finanziaria.

Ne consegue che detto valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi attivati dall'ente.

Entrate da proventi di beni e servizi dell'ente

Per ciò che concerne le entrate relative ai servizi offerti, le previsioni prendono a base il

trend storico e la domanda del servizio da parte dell'utenza, se è inferiore o superiore rispetto agli anni precedenti. Per la maggior parte dei servizi, infatti, a ottobre si hanno dati definitivi sui potenziali utenti del servizio (numero alunni per refezione scolastica, numero utenti per il trasporto scolastico, numero utenti asili nido ...) o, comunque, quella che sarà la dinamica della domanda di servizi (la gestione servizi cimiteriali, l'assistenza domiciliare, le residenze sanitarie assistite ...)

La tipologia 100, del titolo, nella nuova riclassificazione, riporta anche le previsioni relative alle rendite di entrata relative ai beni del patrimonio comunale sulla base dell'inventario e dei contratti in essere forniti dal relativo ufficio. Anche in tal caso, il Documento unico di Programmazione riporta l'elenco dei beni del patrimonio distinguendo quelli a reddito.

A riguardo si osserva che nel rispetto della normativa vigente:

- i proventi sono <<adeguati
- si è <<provveduto/non alla revisione dei canoni;

Le principali voci di entrata sono costituite da:

Proventi derivanti dalla gestione dei beni (Tit. 3 - Tip. 100)	Importo 2019
proventi derivanti dalla gestione dei beni	566.070,00
Totale	566.070,00

Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell'ente

La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica o quelli originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Un valore troppo alto degli interessi attivi maturati sulle giacenze dei mutui in corso di ammortamento è sintomo di lentezza nell'esecuzione delle opere pubbliche o di una errata gestione del debito. Una maggiore attenzione alla gestione del debito impone di verificare la possibilità di utilizzare in devoluzione mutui in ammortamento prima di ricorrere a nuovo indebitamento.

A tal fine è bene rammentare che la legge di bilancio per il 2018 ha previsto la proroga della sospensione del regime di tesoreria unica fino a tutto il 31.12.2021

--	--

Altre entrate da redditi di capitale

La tipologia 400 riporta le previsioni previste in bilancio relative a proventi derivanti da distribuzione di dividendi e di utili di società partecipate dal nostro ente. Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2018 sono costituite da:

Altre entrate da redditi di capitale	Importo 2019
entrate da redditi di capitale	500,00
Totale	500,00

e sono relative a: Altre entrate da capitale

Rimborsi ed altre entrate diverse

La tipologia 500 presenta una natura residuale .
Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2019 sono state stimate sulla base del trend storico e sono costituite da:

Altre entrate correnti (Tit. 3 - Tip. 500)		Importo 2019
entrate correnti		149.690,00
Totale		149.690,00

1.5 Analisi delle voci più significative di entrata del titolo 4

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna tipologia del titolo 4 riportata nel bilancio di previsione 2019, si precisa che le somme riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse che finanziano il programma triennale dei lavori pubblici.

Tributi in conto capitale

La tipologia 100 del titolo 4 comprende le imposte da sanatorie e condoni. Nello specifico, l'ufficio urbanistica sulla base delle pratiche da evadere ha presuntivamente determinato i seguenti importi:

Tributi in conto capitale	Importo 2019
----------------------------------	---------------------

Contributi agli investimenti

La tipologia 200 del titolo 4 comprende i contributi in c/capitale da destinare a spese di investimento da parte di altre amministrazioni pubbliche e da privati così suddivisi:

I contributi agli investimenti provenienti dallo Stato iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base delle formali comunicazioni provenienti dalle amministrazioni centrali (Ministeri).

Nello specifico, nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi da amministrazioni pubbliche centrali (Tit. 4 - Tip. 200)	Importo 2019
contributi e trasferimenti di capitale da amministrazioni pubbliche centrali	29.056.954,00
Totale	29.056.954,00

I contributi agli investimenti dalla regione e da altre amministrazioni pubbliche locali sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall'ente agli uffici tecnici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi da amministrazioni locali (Tit. 4 - Tip. 200)	Importo 2019
---	---------------------

I **contributi agli investimenti da altri soggetti** sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dai terzi agli uffici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi da altri soggetti (Tit. 4 - Tip. 200)	Importo 2019
--	--------------

Gli **altri trasferimenti in conto capitale** riguardano entrate in conto capitale ricevute senza obbligo di restituzione per spese diverse da quelle di investimento e, nello specifico erogati per:

- assunzioni di debiti dell'ente da parte di altri soggetti (siano essi privati o pubblici);
- cancellazione di debiti;
- copertura di spese eccezionali o di disavanzi accumulati dall'amministrazione.

Nel nostro ente tale voce **<<non risulta>>** valorizzata;

--	--

Alienazione di beni patrimoniali

I beni dell'ente, ricompresi nella tipologia 400, per i quali si prevede l'alienazione, sono riportati di seguito unitamente al valore stimato dall'Ufficio tecnico comunale.

Detti valori sono stati previsti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali inserito nel Documento Unico di Programmazione e nell'apposita scheda del Programma triennale dei lavori pubblici (anch'esso inserito nel Documento Unico di Programmazione).

Alienazione di beni (Tit. 4 - Tip. 400)	Importo 2019
---	--------------

alienazioni di beni	100.150,00
Totale	100.150,00

Altre entrate in conto capitale

Nella tipologia 500 rientrano i *"proventi delle concessioni edilizie"* e le relative sanzioni.

Nel nostro caso la quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2019.

Si precisa che le previsioni, effettuate dal competente Ufficio comunale, sono state effettuate in base:

- al piano regolatore in corso di approvazione;
- al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia;
- alle pratiche edilizie in sospeso;
- all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati;
- tenendo conto di convenzioni in atto con i privati, in base alle quali è prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente.

Le previsioni per il 2019 hanno tenuto conto della novella arrecata dalla legge di bilancio con il comma 460 dell'unico articolo per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2019, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

La tabella che segue riporta la ripartizione così come proposta nel bilancio 2019:

Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie	%	Importo 2019
utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie	100,00	15.000,00
Totale		15.000,00

1.6 Strumenti derivati

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. g)

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2019, così come prevista dal paragrafo 9.11 del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

A tal fine si precisa che: La fattispecie non esiste.
iscritti in bilancio.

1.7 Le Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti"

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3

Risulta interessante analizzare, così come previsto al punto 9.11.3 del Principio contabile n.1, analizzare l'articolazione e la relazione tra le "entrate ricorrenti" e quelle "non ricorrenti". Questa distinzione è stata introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - e si basa sulla distinzione tra proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

E', infatti, un principio di sana gestione finanziaria, quello di finanziare spese straordinarie o una tantum con entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario, spese correnti ripetitive possano trovare la loro fonte di finanziamento nelle entrate non ricorrenti.

Alla luce delle esperienze fino ad oggi maturate, si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- i condoni;
- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le alienazioni di immobili;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le restanti entrate sono da considerarsi "ricorrenti".

Partendo da queste premesse, sono da considerare "non ricorrenti" e come tali con effetti non strutturali sul bilancio dell'ente, le seguenti entrate:

ENTRATE "NON RICORRENTI"	2019	2020	2021
Donazioni	0,00	0,00	0,00
Sanatorie	0,00	0,00	0,00
Abusi edilizi	0,00	0,00	0,00
Sanzioni	0,00	0,00	0,00
Condoni	0,00	0,00	0,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	181.128,26	200.872,84	149.606,33
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Alienazioni per immobili	0,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate non ricorrenti	181.128,26	200.872,84	149.606,33
in % sul totale entrate	0,004%	0,007%	0,005%

1.8 Oneri da Garanzie e Strumenti Finanziari Derivati

L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. f)

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di altre Amm.ni pubbliche e di altri soggetti

Garanzie prestate a favore di PA e altri soggetti	Tipologia	Importo
Non vi sono garanzie prestate a favore di PA	tipologia	0,00
Totale		0,00

SECONDA PARTE



ANALISI DELLE SPESE

2 ANALISI DELLE SPESE

La prima parte del presente lavoro, dedicata all'analisi dell'entrata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questa seconda parte ci occuperemo, invece, di analizzare le spese in maniera analoga a quanto già visto per le entrate. Nei paragrafi seguenti cercheremo, pertanto, di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione, attraverso l'analisi delle corrispondenti spese, al conseguimento degli obiettivi programmatici previsti dapprima in fase di insediamento e, successivamente, declinati nel DUP.

Per rendere più facile la comprensione delle scelte poste in essere, si è ritenuto opportuno mantenere la stessa logica espositiva adottata per le entrate, procedendo anche per la spesa all'analisi per titoli, per passare, successivamente, in ottica di maggiore dettaglio, alla loro scomposizione in missioni.

2.1 Titolo 1 Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell' articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 1 della spesa nel bilancio 2019-2021 per missione. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima missione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, gli effetti delle scelte precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse per i prossimi esercizi. L'analisi non prende a riferimento i servizi per conto terzi e le partite di giro.

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 1 SPESA)	2019	2020	2021
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 01- Organi istituzionali	91.153,66	89.653,66	89.653,66
Programma 02 - Segreteria generale	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	218.671,14	216.671,13	217.330,00
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	53.500,00	49.500,00	47.000,00

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	914.000,00	909.000,00	519.000,00
Programma 06 - Ufficio tecnico	223.726,19	225.464,75	231.533,47
Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	72.059,96	72.059,96	72.160,27
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	8.316,00	8.316,00	8.381,00
Programma 10 - Risorse umane	123.357,79	128.089,74	133.098,39
Programma 11 - Altri servizi generali	166.886,20	134.386,20	134.386,20
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	101.218,15	101.981,46	101.981,46
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Programma 07 - Diritto allo studio	376.500,00	376.500,00	376.500,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.300,00	6.300,00	6.300,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma 01 - Sport e tempo libero	50.500,00	54.500,00	44.500,00
MISSIONE 07 - Turismo			
Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.550,00	1.550,00	1.550,00
Programma 03 - Rifiuti	430.644,00	430.644,00	430.644,00
Programma 04 - Servizio idrico integrato	554.506,14	546.680,00	516.680,00
Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2.360,00	2.360,00	2.360,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 02 - Trasporto pubblico locale	43.021,04	43.021,04	43.021,04
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	250.000,00	250.000,00	230.000,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile			
Programma 01 - Sistema di protezione civile	5.500,00	5.500,00	5.500,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 02 - Interventi per la disabilità	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Programma 03 - Interventi per gli anziani	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Programma 05 - Interventi per le famiglie	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	178.075,59	175.075,59	178.075,59
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	15.410,00	15.410,00	15.410,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività			
Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	4.245,00	4.245,00	4.245,00
Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			
Programma 01 - Fondo di riserva	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	367.174,54	410.371,55	410.371,55
Programma 03 - Altri fondi	100.000,00	65.000,00	65.000,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico			
Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3.256,52	2.745,68	2.479,17
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie			
Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	4.274.416,58	4.257.818,23	4.210.903,86

2.1.1 I macroaggregati di spesa corrente

Quantunque non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio di previsione, è stata suddivisa in macroaggregati che sostituiscono, nella nuova classificazione economico funzionale, i precedenti *interventi* di spesa.

Com'è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione.

La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata, per l'anno 2019, nella tabella che segue:

Le previsioni di spesa corrente per macroaggregati 2019

MACROAGGREGATI (TIT. 1 SPESA)	2019	%
Redditi da lavoro dipendente	1.137.338,43	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	77.844,25	0,00%
Acquisto di beni e servizi	2.216.133,80	0,00%
Trasferimenti correnti	252.666,04	0,00%
Interessi passivi	26.628,26	0,00%
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00%
Altre spese correnti	563.802,80	0,00%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO I - SPESA CORRENTE	4.274.413,58	100,00%

2.1.2 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

Le varie disposizioni di legge, che negli ultimi anni si sono susseguite, hanno introdotto alcuni vincoli e limiti a determinate tipologie di spesa.

Prescindendo in questa sede da ogni valutazione in merito alla costituzionalità delle norme che introducono i citati limiti, in questa sede si ritiene opportuno dimostrare la conformità del corrente bilancio ai richiamati vincoli.

Limiti alla Spesa di Personale

La spesa di personale per il 2019, calcolata ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, così come modificato dal D.L. 90/2014 e delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Con riferimento alle disposizioni che maggiormente incidono sugli equilibri di bilancio e sui vincoli di spesa del personale, si chiarisce inoltre che il nostro ente presenta un rapporto spesa personale/spesa corrente pari per l'anno 2019 al 26,5 %.

Il dato viene fornito come mera notizia in quanto per gli enti locali non c'è più alcun obbligo di ridurre il rapporto tra spese di personale e spese correnti.

Ai fini del calcolo della spesa di personale, l'articolo 20, comma 9, del D.L. n. 98/2011 precisa che *"... si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica."*

Con riferimento al salario accessorio, si precisa che le somme in bilancio sono state stanziare tenendo presente la disposizione dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."

Limiti alla Spesa di Studi ed incarichi di consulenza

Per l'anno 2016 hanno cessato di avere efficacia le disposizioni previste dal decreto Legge n. 101/2013 (conv. in Legge n. 125/2013), laddove all'articolo 1, comma 5, il legislatore aveva disposto ulteriori limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture. Dal 2016 la spesa è tornata ai livelli massimi previsti dal D.L. n. 78/2010 e quindi l'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità;

Limiti alle Spese di Rappresentanza

Le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sono state previste.

spese per missioni	300,00
Totale	300,00

Limiti alle Spese di Formazione

La tabella che segue riporta i vari stanziamenti previsti in bilancio con riferimento a detta tipologia di spesa corrente dal cui totale si evidenzia il rispetto del vincolo legislativo richiamato.

Spese di formazione	Importo 2019
spese per formazione	1.500,00
Totale	1.500,00

Limiti alle Spese per Automezzi

Le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi sono state previste nel rispetto del nuovo limite fissato dall'articolo 15, del D.L. 66/2014 che prevede che dal primo maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possano sostenere tali spese per un importo superiore al 30% della spesa del 2011.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

70% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2011 (in quell'anno pari ad euro <<.....>>).

La tabella che segue riporta i vari stanziamenti previsti in bilancio con riferimento a detta tipologia di spesa corrente dal cui totale si evidenzia il rispetto del vincolo legislativo richiamato.

Spese per automezzi ed assimilate	Importo 2019
Spese manutenzioni e riparazioni automezzi	6.000,00
Spese acquisto carburante	10.000,00
Noleggio automezzo servizio Idrico	0,00
Totale	16.000,00

2.1.3 Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. a)

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:

- a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche,
- b) entrate assistite da fidejussione,
- c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa,
- d) entrate rimosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa.

Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene nel contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i cosiddetti oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri e aprendo pericolosi "buchi" nei conti.

Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile (U: 1.10.01.03) il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Sotto il profilo squisitamente contabile, nel nuovo bilancio finanziario di previsione, previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia,

categoria oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'accantonamento, si evidenzia che il comma 882 della Legge di bilancio 2018 ha introdotto una maggiore gradualità nell'applicazione delle nuove regole sullo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio preventivo. Nello specifico, si riduce la percentuale minima di accantonamento prevedendone, al tempo stesso, una progressiva crescita nel corso degli anni con ritmi meno traumatici per le finanze dei singoli enti. Nel 2018 gli enti locali sono difatti tenuti a stanziare a tale titolo solo il 75 per cento dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti dubbia esigibilità da allegare al bilancio di previsione, rispetto alla originaria percentuale prevista dal paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011.

Nel 2019 la percentuale di accantonamento passa all'85% e nel 2020 è pari almeno al 95%. A decorrere dal 2021 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

Rinviando alla specifica disciplina delle modalità di calcolo previste, tra l'altro, dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., ed in considerazione della previsione portata dal medesimo principio secondo cui *“il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio”*, la quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2019 è così riassumibile:

Stanziamento in bilancio 2019 della voce U: 1.10.01.03 € <, relativo alle seguenti entrate:

Entrate per le quali è stato effettuato l'accantonamento al FCDE	Stanziamento 2019
<<digitare descrizione entrata>>	<<digitare importo>>
<<digitare descrizione entrata>>	<<digitare importo>>
<<digitare descrizione entrata>>	<<digitare importo>>
...	...

In riferimento agli obblighi informativi previsti in sede di bilancio preventivo si evidenzia infine che:

- a) Entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione e per le quali, derogando dalla norma di carattere generale, non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si precisa quanto segue:

--	--	--	--

b) Motivazioni di scelta della modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata:

Per quanto concerne infine le modalità di calcolo della media il responsabile del servizio finanziario ha ritenuto applicare:

2.1.4 Accantonamenti al fondo rischi spese legali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, sono stati previsti nel bilancio 2019 accantonamenti al fondo rischi spese legali per complessive euro **30.000,00**

2.1.5 Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore i commi 550 e seguenti dell'art. 1, Legge di stabilità 147/2013, così come integrati e modificati dall'articolo 21 del Dlgs 175/2016.

Le suddette disposizioni prevedono, a partire dal 2018, a carico delle pubbliche amministrazioni locali partecipanti, l'accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, conseguito dalle società ed aziende partecipate, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Si segnala infine che, limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

Gli effetti di tali disposizioni sul bilancio 2019 del nostro ente sono così sintetizzabili:

Società o azienda partecipata in perdita	Stanziamento 2019
<<digitare nome società o azienda>>	<<digitare importo>>
<<digitare nome società o azienda>>	<<digitare importo>>
<<digitare nome società o azienda>>	<<digitare importo>>
...	...

2.1.6 Accantonamenti per spese potenziali

Il paragrafo 9.11.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede, inoltre, che sia adeguata motivazione dei criteri di valutazione seguiti per l'accantonamento di fondi spese potenziali. A tal fine si dia specifica che questo ente

2.1.7 Interventi programmati per spese di investimento

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Prima di elencare quali sono i principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2018-2020 e la relativa fonte di finanziamento è bene specificare quali coperture finanziarie il legislatore considera idonee per gli investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- le entrate in conto capitale (titolo 4);
- le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spesa per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- le entrate da accensione prestiti (Titolo 6), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura può essere costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura può essere costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, meglio specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (paragrafi da 5.3.5 a 5.3.10). Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti

dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. A tal fine si rimanda al paragrafo successivo .

Principali lavori pubblici da realizzare nell'anno 2018	Fonte di finanziamento	Importo
Si veda il programma triennale dei lavori pubblici	Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	0,00

2.1.8 Investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente

Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella tabella successiva:

Investimenti finanziati da quote del saldo positivo di parte corrente	Anno di previsione	Importo	Capitoli/articoli di spesa
---	--------------------	---------	----------------------------

Con riferimento agli investimenti del bilancio di previsione finanziati con una quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio, la stessa è stata quantificata nel seguente modo:

Si attesta, inoltre, che con riferimento alle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la cui copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, sono state rispettate le seguenti condizioni:

1. l'Ente non ha registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi

2.2 Titolo 2 Spese in conto capitale

Con il termine *Spese in conto capitale* generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.

Come per le spese del titolo 1, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo 2.

Abbiamo già segnalato in precedenza che l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per missione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 2 per missione nel bilancio 2019/2021.

E' opportuno, a tal riguardo, segnalare come la destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto sia delle scelte strutturali poste dall'amministrazione, sia della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio.

Le previsioni 2019

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 2 SPESA)	2018	2019	2020
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	895.000,00	890.000,00	500.000,00
Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	500,00	500,00	500,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma 01 - Istruzione prescolastica	516.000,00	0,00	0,00
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2.384.954,00	1.000.000,00	0,00
Programma 07 - Diritto allo studio	350.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma 01 - Sport e tempo libero	2.612.000,00	300.000,00	300.000,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	5.887.000,00	3.460.000,00	3.410.000,00
Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.563.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.853.000,00	2.400.000,00	3.550.000,00
Programma 04 - Servizio idrico integrato	2.912.000,00	3.529.000,00	2.250.000,00
Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	727.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	5.674.000,00	3.695.000,00	3.190.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 03 - Interventi per gli anziani	500.000,00	250.000,00	250.000,00
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	354.000,00	96.000,00	96.000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività			
Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	1.400.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	29.180.454,00	16.620.500,00	15.547.500,00

Missione - Programma	Descrizione Opera
----------------------	-------------------

2.2.1 I macroaggregati di spesa in c/capitale

Rinviando a quanto già detto per la classificazione economico funzionale per macroaggregati della spesa corrente, la ripartizione del titolo 2 per macroaggregati è riepilogata, per l'anno 2019, nella tabella che segue:

Le previsioni di spesa in c/capitale per macroaggregati 2018

MACROAGGREGATI TITOLO 2	2019	%
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.036.454,00	0,00%
Contributi agli investimenti	0,00	0,00%

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2019

Altri Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%
Altre spese in conto capitale	2.144.000,00	0,00%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	29.180.454,00	100,00%

2.2.2 Il programma triennale degli investimenti

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. d)

Principali lavori pubblici da realizzare nell'anno 2018	Fonte di finanziamento	Importo
Si veda il programma triennale dei lavori pubblici	Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	0,00

2.3 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

La spesa del titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:

- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- versamenti a depositi bancari.

La tabella che segue riporta le voci attivate e le relative previsioni con riferimento al triennio 2019/2021 prevedendone un confronto anche con le annualità pregresse.

Le previsioni 2019

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 3 SPESA)	2019	2020	2021
TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00

2.3.1 I macroaggregati di spese per incremento di attività finanziarie

Anche per le spese relative agli incrementi di attività finanziarie, appare utile illustrare la ripartizione del titolo 3 per macroaggregati che, per l'anno 2018, è così sintetizzabile:

Le previsioni di spesa in c/capitale per macroaggregati 2019

MACROAGGREGATI TITOLO 3	2018	%
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00%
Concessioni di crediti di breve termine	0,00	0,00%
Concessioni di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00%
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00%

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2019

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	100,00%
--	------	---------

2.4 Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti

Il titolo 4 della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1 della spesa.

L'analisi economico-funzionale delle "*Spese per rimborso di prestiti*", tralasciando l'unica missione prevista a riguardo (la n. 50), viene svolta con riferimento ai soli macroaggregati e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la relativa previsione di spesa con riferimento dapprima al triennio 2019/2021, prevedendone un confronto anche con le annualità pregresse e, successivamente, la ripartizione percentuale dei macroaggregati rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2019.

Le previsioni 2019

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 4 SPESA)	2019	2020	2021
MISSIONE 50 - Debito pubblico			
Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5.876,58	6.132,00	6.398,51
TOTALE TITOLO 4	5.876,58	6.132,00	6.398,51

2.5 Le Spese "ricorrenti" e "non ricorrenti"

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3

Come già fatto per le entrate (cfr. precedente paragrafo 1.2), è opportuno fornire, così come previsto al punto 9.11.3 della nota integrativa, l'articolazione e la relazione tra le "spese ricorrenti" e quelle "non ricorrenti", distinguendole in relazione alla circostanza che il sostenimento sia previsto a regime ovvero limitato ad uno o più esercizi.

Pertanto, sono da considerare "non ricorrenti" e, come tali, con effetti non strutturali sul bilancio dell'ente, le seguenti spese:

SPESE "NON RICORRENTI"	2019	2020	2021
Consultazioni referendarie ed elettorali	30.000,00	0,00	0,00
Ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00	0,00	0,00
Investimenti diretti	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	50.000,00	0,00	0,00

Altre spese diverse dalle precedenti	0,00	0,00	0,00
Totale Spese non ricorrenti	80.000,00	0,00	0,00
in % sul totale spese	0,01%	0,00%	0,00%

TERZA PARTE



L'AVANZO / DISAVANZO ED I VINCOLI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

3 ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Conclusa l'analisi delle varie voci componenti le entrate e le spese, si ritiene interessante dedicare attenzione al risultato d'amministrazione che si prevede possa derivare dal rendiconto dell'esercizio 2018 e che, nel rispetto delle disposizioni normative di seguito riportate, può essere, già in questa fase, applicato al bilancio 2019. Si nota come esso, nella sua valorizzazione positiva (avanzo) e negativa (disavanzo), abbia partecipato alla determinazione dei risultati parziali così come, allo stesso modo, costituisce un addendo essenziale nella determinazione del valore complessivo di ciascuna delle due parti del bilancio.

Al fine di meglio comprendere le scelte poste in essere dall'amministrazione nel corso dell'ultimo triennio, è proposta la tabella che segue nella quale si evidenzia l'importo complessivo dell'avanzo così come applicato al bilancio 2019 nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d'investimento, il trend storico e prospettico riferito agli anni dal 2015 al 2020.

Avanzo	2016	2017	2018	2019
Avanzo applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato per spese c/capitale	0,00	29.190,00	0,00	0,00
Totale Avanzo applicato	0,00	29.190,00	0,00	0,00

Disavanzo	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disavanzo applicato	0,00	2.881,89	2.881,89	2.881,89	2.881,89	2.881,89

Il dato relativo all'esercizio 2019 è stato ottenuto procedendo alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il suo valore è ripartito come di seguito precisato in tabella.

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	1.407.826,14
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 2018	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	1.300.000,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo spese indennità fine mandato 31/12/2019	0,00

Fondo contenzioso	70.000,00
Altri accantonamenti	34.000,00
B) Totale parte accantonata	1.404.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.881,89
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	2.881,89
Parte destinata agli investimenti	
D) Parte destinata agli investimenti	0,11
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	944,25
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripartire	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

3.1 Le Quote Accantonate, Vincolate e Destinate del Risultato di Amministrazione

Così come previsto al punto 9.11.4 del principio contabile applicato alla programmazione, si riportano, a seguire, la tabella 1 relativa all'elenco analitico delle risorse vincolate, la tabella 2 relativa all'*elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione* e la tabella 3 relativa all'*analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione*.

I valori riportati nelle seguenti tabelle sono relativi al risultato di amministrazione presunto elaborato sulla base di dati di preconsuntivo al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2018.

Con riferimento ai valori presentati nelle tabelle, si evidenzia che della facoltà concessa dal citato principio contabile (punto 9.11.4) secondo cui, nei primi tre esercizi a decorrere dal 2015, le tabelle riguardanti gli elenchi analitici possono non fare riferimento ai capitoli del bilancio gestionale (PEG) ma all'oggetto dell'entrata e della spesa (contributi agli investimenti, mutui, entrate da sanzioni al codice della strada, ecc.).

Tabella 1 - Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del

risultato di amministrazione

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2018 (a)	Accertamenti presunti 2018 (b)	Impegni presunti 2018 (c)	FPV presunto al 31/12/2018 (d)	Cancellazione accertamento o eliminazione del vincolo e cancellazione degli impegni (e)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2018 (f)=(a)+(b)- (c)-(d)-(e)	Utilizzo risorse vincolate nel 2018 (g)
Totale risorse vincolate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate		0,00					0,00	0,00
Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate		0,00					0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto		0,00					0,00	0,00

Tabella 2 - Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione

Capitolo di spesa - Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2018 (a)	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio 2018 (2) (b)	Accantonamenti stanziati nell'esercizio 2018 (c)	Risorse accantonate presunte al 31/12/2018 (d)=(a)-(b)+(c)
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 3 - Analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2018 (a)	Accertamenti 2018 (b)	Impegni 2018 (c)	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2018 (d)	Cancellazione dell'accertam. (e)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2018 (f)=(a)+(b)- (c)-(d)-(e)
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate		0,00					0,00
Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate		0,00					0,00
Totale risorse destinate agli investimenti al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto		0,00					0,00

3.2 Il Ripiano del Disavanzo

L'articolo 4, comma 6, del D.M. Economia del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede che la nota integrativa al bilancio di previsione indichi le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nella seguente tabella:

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE ⁽¹⁾	DISAVANZO PRESUNTO (b) ⁽²⁾	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c)=(a)-(b) ⁽³⁾	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL' ESERCIZIO PRECEDENTE ⁽⁴⁾	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL' ESERCIZIO PRECEDENTE (e)=(d)-(c) ⁽⁵⁾
	(a)			(d)	
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento ai dati di preconsuntivo.
2. Il totale corrispondente all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo.
3. Indicare solo gli importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)
4. Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.
5. Indicare solo importi positivi.

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE AVANZO PRESUNTO ⁽⁶⁾	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2019 ⁽⁷⁾	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo al 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ...	0,00	2.881,89	2.881,89	2.881,89	0,00
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	2.881,89	2.881,89	2.881,89	0,00

6. Corrispondente alla colonna b) della tabella precedente
7. Corrispondente la quota del disavanzo non ripianata dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalla norma.
8. Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

4 Il Fondo pluriennale vincolato

4.1 Parte Entrata - Il Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cd "*potenziata*" di cui ai Principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte entrata	2019	2020	2021
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	151.597,23	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate FPV	151.597,23	0,00	0,00

4.2 Parte Spesa - Il Fondo pluriennale vincolato

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte spesa	2019	2020	2021
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Spese FPV	0,00	0,00	0,00

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. e)

Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, ai sensi del punto 9.11 lettera e) del principio contabile della programmazione del bilancio, si espongono nella tabella che segue, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi (previsione dei SAL) di spesa.

Trattasi di quegli investimenti inseriti, dapprima nel piano triennale delle opere pubbliche e, successivamente, nel bilancio di previsione, per i quali non è stato possibile avere il cronoprogramma lavori: la tabella che segue ne illustra le motivazioni.

Opere prive di cronoprogramma	annualità	motivazione
-------------------------------	-----------	-------------

QUARTA PARTE



GLI EQUILIBRI GENERALI E PARZIALI DEL BILANCIO 2019

5 Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme

In premessa alla presente relazione abbiamo riportato le tabelle di sintesi, per il 2019 e per il 2020-2021, della manovra finanziaria complessiva posta in essere dall'amministrazione, mettendo a confronto i titoli di entrata con quelli di spesa.

Ma la sinteticità con cui, attraverso le suddette tabelle, viene presentata la gestione dell'ente, ancorché necessaria per dare una visione d'insieme della gestione, potrebbe non essere sufficientemente esaustiva per coloro che non hanno partecipato alla stesura del documento i quali, ad eccezione del riscontro dell'equilibrio generale, non avrebbero elementi di valutazione analitici necessari per riflessioni più approfondite.

Per meglio comprendere le soluzioni adottate dalla nostra amministrazione, procederemo pertanto alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, e si cercherà di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- Bilancio delle partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di ciascuna delle quattro parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e correlate spese, rinviando ai successivi paragrafi per l'analisi dettagliata di ciascuno di essi.

Le parti del Bilancio	Previsioni 2019
Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)	17.108,47
Risultato del Bilancio investimenti (Entrate investimenti - Spese investimenti)	-17.108,47
Risultato del Bilancio delle partite finanziarie (Entrate delle partite finanziarie - Spese delle partite finanziarie)	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)	0,00
Saldo complessivo 2016 (Entrate - Spese)	0,00

5.1 L'equilibrio del Bilancio corrente

Il Bilancio corrente trova la sua definizione, seppur in modo implicito, nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che così recita:

"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

In generale potremmo dire che tale equilibrio misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per i servizi alla cittadinanza (pubblica illuminazione, trasporto, raccolta rifiuti, ...) e più in generale per tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo nell'anno in corso. L'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate correnti} \geq \text{Spese correnti}$$

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale.

Bilancio Corrente 2019

Entrate	Importo 2019	Spese	Importo 2019
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	0,00		
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+)	2.045.486,00	Titolo 1 - Spese correnti (+)	4.291.587,44
Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+)	1.546.949,91		
Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+)	716.260,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+)	5.876,58
Totale Titoli 1+2+3+fpv	4.308.695,91	Totale Titoli 1+4	4.297.464,02
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)	0,00	Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)	0,00
Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti (+)	0,00		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	0,00	Disavanzo di amministrazione (+)	2.881,89
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00		
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00		

Totale Rettifiche	0,00	Totale Rettifiche	2.881,89
TOTALE ENTRATA	4.308.695,91	TOTALE SPESA	4.300.345,91
Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA - SPESA)			8.350,00

Nella voce *"Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti"* sono comprese anche le eventuali somme finalizzate al rimborso anticipato dei prestiti.

5.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti

Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese riferite al breve termine, il Bilancio investimenti analizza il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

La determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuta confrontando le entrate per investimenti previste nei Titoli 4, 5 e 6 (con l'esclusione delle somme che sono già state esposte nel Bilancio corrente, quali gli oneri di urbanizzazione) con le spese dei Titoli 2 e 3.01 da cui dovremmo però sottrarre l'intervento "Concessioni di crediti" che, come vedremo, sarà ricompreso nel successivo equilibrio di bilancio, quello delle partite finanziarie.

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto per il Bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate per investimenti} \leq \text{Spese per investimenti}$$

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti.

Bilancio di parte investimenti 2019

Entrate	Importo 2019	Spese	Importo 2019
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in c/capitale	0,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+)	29.172.104,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale (+)	29.180.454,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie (+)	0,00	Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività finanziarie	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti (+)	0,00		
Totale Titoli 4+5+6+fpv	29.172.104,00	Totale Titoli 2+3.01	29.180.454,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)	0,00
Utilizzo avanzo amministrazione per spese investimenti (+)	0,00		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei	0,00		

principi contabili (-)

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	0,00
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (-)	0,00
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00

Totale Rettifiche	0,00	Totale Rettifiche	0,00
TOTALE ENTRATA	29.172.104,00	TOTALE SPESA	29.180.454,00
Risultato del Bilancio Investimenti 2018 (ENTRATA - SPESA)			-8.350,00

5.3 L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie

Il bilancio dell'ente, oltre alla parte corrente ed a quella per investimenti, si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo né, tanto meno, sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto "*Bilancio Partite finanziarie*" che, come si comprende dalla stessa denominazione, pone in correlazione tutti i flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

In particolare, sono da considerare appartenenti a detta parte di bilancio tutte quelle permutazioni finanziarie previste nell'anno 2019, quali:

- a) *le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi;*
- b) *i finanziamenti a breve termine ed i relativi rimborsi;*
- c) *le riscossioni e le concessioni di crediti.*

L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{Totale Entrate da riduzione attività finanziarie} = \text{Totale Spese per incremento attività finanziarie}$$

In particolare, nella seguente tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

Bilancio Partite finanziarie 2019

Entrate	Importo 2019	Spese	Importo 2019
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria (+)	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (+)	5.000.000,00
Totale Titolo 7	5.000.000,00	Totale Titolo 5	5.000.000,00
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (+)		0,00	

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2019

Spe

0,00

Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (+)	0,00
Totale Rettifiche	0,00	Totale Rettifiche	0,00
TOTALE ENTRATA	5.000.000,00	TOTALE SPESA	5.000.000,00
Risultato del Bilancio Partite finanziarie 2019 (ENTRATA - SPESA)			0,00

5.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi e delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere in nome e per conto di altri soggetti e per le quali l'ente opera in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi sono collocate nel bilancio rispettivamente al Titolo 9 ed al Titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, soggetto creditore e debitore.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie:

- *le ritenute d'imposta sui redditi;*
- *le somme destinate al servizio economato;*
- *i depositi contrattuali.*

Sul tema il principio contabile n. 2 al punto 7.2 precisa: *"La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile".*

Pertanto, l'equilibrio del Bilancio di terzi risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:

$$\text{Titolo 9 Entrate} = \text{Titolo 7 Spese}$$

Nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

Bilancio di terzi 2019

Entrate	Importo 2019	Spese	Importo 2019
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro (+)	1.921.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (+)	1.921.000,00
TOTALE ENTRATA	1.921.000,00	TOTALE SPESA	1.921.000,00
Risultato del Bilancio partite di giro 2019 (ENTRATA - SPESA)			0,00

QUINTA PARTE



IL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

6 Il nuovo vincolo di finanza pubblica: il principio del pareggio di bilancio

Il novellato art. 9 della legge 243/2012 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, prevede che:

“I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ...

Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2019-2021, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.”

In sostanza la legge 164 del 12 agosto 2016 che ha apportato modifiche alla legge 243/2012, la legge in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, ha fatto proprio il principio del pareggio di bilancio così come introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 determinando, in maniera definitiva, il superamento dei saldi di cassa e del saldo di competenza di parte corrente.

La novità riguarda l'inserimento nel saldo di competenza finale del fondo pluriennale vincolato formato da entrate finali a partire dal 2020. Per gli anni 2017-2028, è demandata alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, l'inclusione nel saldo o meno. E la legge di bilancio per il 2017, la legge 232/2016, ne prevede, al comma 466, la rilevanza, sia in entrata, che in uscita, al netto delle quote finanziate da debito per gli anni 2017/2019.

Pertanto, per il nostro ente il vincolo del pareggio di bilancio risulta conseguito nei seguenti termini:

	Descrizione	2019	2020	2021
	ENTRATE			
+	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			
+	Fondo pluriennale vincolato di parte capitale			
-	Fondo pluriennale vincolato finanziato da debito			
+	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.045.486,00	2.064.716,79	2.013.702,42
+	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.546.949,91	1547.205,33	1.547.471,84
+	Titolo 3 - Entrate extratributarie	716.260,00	692.260,00	691.360,00
+	Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.172.104,00	16.584.150,00	15.515.150,00
+	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
=	TOTALE ENTRATE	33.480.799,91	20.888.332,12	19.767.684,26
	SPESE			
+	Titolo 1 - Spese correnti al netto del FPV	4.291.587,44	4.257.818,23	4.210.903,86
+	Fondo pluriennale vincolato			
-	FCDE	366.362,39	396.508,11	417.335,99
-	Altri fondi rischi	0,00	0,00	0,00
+	Titolo 2 - Spese in conto capitale al netto del FPV	29.180.454,00	16.621.500,00	15.547.500,00
+	Fondo pluriennale vincolato			

-	Fondo pluriennale vincolato finanziato da debito			
-	FCDE	0,00	0,00	0,00
+	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
+	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
=	TOTALE SPESE	33.838.403,83	21.275.826,34	20.175.739,85
=	SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (ENTRATE - SPESE)	-357.603,92	-387494,22	-408055,59
+	Acquisizione spazi finanziari dalla Regione	0,00	0,00	0,00
-	Cessione spazi finanziari dalla Regione	0,00	0,00	0,00
+	Acquisizione spazi finanziari a livello Nazionale	0,00	0,00	0,00
-	Cessione spazi finanziari a livello Nazionale	0,00	0,00	0,00
=	SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA RIDETERMINATO	472	370	413
		SI	SI	SI

E' bene tuttavia precisare che la legge di bilancio per il 2017:

- Conferma la non inclusione ai fini del saldo di finanza pubblica degli stanziamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- Offre la possibilità di utilizzare avanzi di amministrazione e risorse da indebitamento oltre il limite dell'equilibrio di finanza pubblica attraverso il meccanismo delle intese regionali e del patto nazionale di solidarietà.

SESTA PARTE



ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

7 Enti ed organismi strumentali

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. h) ed i)

Il punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: "...

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale".

Proprio per rispondere a questa disposizione, le tabelle che seguono riportano i dati prescritti; con riferimento agli enti ed organismi strumentali partecipati, l'ente presenta la situazione di seguito riepilogata:

Denominazione ente o organismo partecipato	Tipologia	% Partecipazione
ASI AGENZIA		0,9%
SIE S.P.A. Servizi Idrici Etnei	S.p.A.	0,199%
KALAT AMBIENTE SPA	S.P.A. In liquidazione	2,96%
KALAT AMBIENTE SRR	S.R.R.	3,11%
KALAT IMPIANTI SRL	S.R.L.	3,11%
ATO 2CT (CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE)	CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE	0,4%
CONSORZIO TURISTICO DUCEZIO	CONSORZIO	8,33%
ASSOCIAZIONE GAL KALAT		
C.A.R.A DI MINEO IN LIQUIDAZIONE	tipologia	partecipazione

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi **sono** consultabili nei rispettivi siti internet.

7.1 L'elenco delle partecipazioni possedute e relative quote percentuali

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. i)

Con riferimento all'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale si ha:

Società o ente partecipato	% Partecipazione	Valore nominale	Valore iscritto a patrimonio
----------------------------	------------------	-----------------	------------------------------

SETTIMA PARTE



L'ANALISI DEI SERVIZI EROGATI

8 I SERVIZI EROGATI: CARATTERISTICHE

L'analisi condotta nelle parti precedenti, ed in particolare quella per missione, fornisce un primo ed interessante spaccato della spesa, evidenziando come questa sia stata ripartita tra le principali attività che l'ente deve porre in essere.

Ulteriori elementi di valutazione possono essere tratti da una lettura articolata per servizi: questi ultimi rappresentano, infatti, il risultato elementare dell'intera attività amministrativa dell'ente. D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte del comune vi è proprio quello di erogare servizi alla collettività amministrata.

L'ente locale, infatti, si pone come istituzione di rappresentanza degli interessi locali, interprete dei bisogni oltre che gestore della maggior parte degli interventi di carattere finale, anche quando programmati da altri soggetti o istituti territoriali di ordine superiore. In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità tali da migliorarne la qualità ed assicurare la tutela e la partecipazione dei cittadini - utenti.

Il comune, pertanto, assume il ruolo di coordinatore di istanze di servizi da parte dei cittadini da contemperare con le scarse risorse finanziarie a disposizione. A ciò si aggiunge che i servizi offerti non presentano caratteristiche del tutto analoghe, tanto che il legislatore ne ha distinto tre principali tipologie:

- *i servizi istituzionali;*
- *i servizi a domanda individuale;*
- *i servizi produttivi.*

Prescindendo da valutazioni particolari che verranno approfondite trattando delle singole tipologie, potremmo dire che i servizi istituzionali si caratterizzano per l'assenza pressoché totale di proventi diretti, trattandosi di attività che, per loro natura, rientrano tra le competenze specifiche dell'ente pubblico e, come tali, non sono cedibili a terzi.

Al contrario i servizi a domanda individuale ed, ancor più, quelli a carattere produttivo si definiscono per la presenza di un introito che, anche se in alcuni casi non completamente remunerativo dei costi, si configura come corrispettivo per la prestazione resa dall'ente. In realtà i servizi a domanda individuale sono caratterizzati, generalmente, da un rilevante contenuto sociale che, ancora oggi, ne condiziona la gestione e giustifica una tariffa in grado di remunerare solo parzialmente i costi. Non altrettanto potremmo dire dei servizi a carattere produttivo che, nel corso di questi anni, hanno perso la caratteristica di socialità per assumere quella tipicamente imprenditoriale.

Nei paragrafi seguenti, ripresentando una classificazione proposta nel Certificato al bilancio di previsione, vengono riportate alcune tabelle riassuntive che sintetizzano la gestione dei sopra menzionati servizi.

8.1 I servizi istituzionali

I servizi istituzionali sono quelli considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario.

Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: la loro esistenza deve, comunque, essere garantita da parte dell'ente, prescindendo da qualsiasi giudizio sull'economicità.

All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica e, più in generale, tutte quelle attività

molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza di un'imposizione giuridica.

Si evidenzia che i servizi istituzionali sono svolti tenendo in considerazione che le funzioni fondamentali dei comuni sono state elencate nell'art. 19 del D.L. n. 95/2012, così come convertito dalla Legge n. 135/2012, e sono i seguenti:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

--	--	--	--	--

8.2 I servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.

Essi si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

A riguardo, si deve segnalare che il limite minimo di copertura, pari al 36% della spesa, non trova oggi più diretta applicazione, se non negli enti dissestati.

La definizione di un limite di copertura rappresenta, pertanto, un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'ente, in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di pareggio del bilancio, il costo del servizio non coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza deve essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.

L'incidenza sul bilancio delle spese per i servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella tabella seguente:

Servizi a domanda individuale - Bilancio 2018	Entrate 2019	Spese 2019	Risultato 2019	Copertura in %
---	-----------------	---------------	-------------------	-------------------

Volendo poi approfondire le componenti positive di ciascun servizio, si è predisposta la tabella seguente, nella quale le entrate sono distinte tra le tariffe e le rimanenti. Allo stesso modo, nella spesa vengono distinte le spese del personale dalle rimanenti.

Servizi a domanda individuale Composizione Entrate e Spese	Tariffe 2019	Altre Entrate 2019	Totale Entrate 2019	Personale 2019	Altre Spese 2019	Totale Spese 2019
---	-----------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

8.2.1 L'andamento triennale dei servizi a domanda individuale

Un ulteriore spunto di indagine può essere ottenuto confrontando l'andamento storico delle entrate e delle spese riportate di seguito nelle due tabelle.

Servizi a domanda individuale Trend Entrate e Spese	Entrate 2016	Spese 2016	Entrate 2017	Spese 2017	Entrate 2018	Spese 2018
--	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------

8.3 I servizi produttivi

I servizi produttivi sono caratterizzati da una spiccata rilevanza sotto il profilo economico ed industriale, che attiene tanto alla caratteristica del servizio reso, quanto alla forma di organizzazione necessaria per la loro erogazione.

Si tratta, in buona sostanza, di attività economiche relative alla distribuzione dell'acqua, del gas metano, dell'elettricità, nonché alla gestione delle farmacie, dei trasporti pubblici e della centrale del latte.

Per tali servizi le vigenti norme prevedono il totale finanziamento da parte degli utenti che li richiedono e ne sostengono integralmente il costo, attraverso la corresponsione delle tariffe. Generalmente tali servizi, anche in funzione della loro rilevanza economica e sociale, sono soggetti alla disciplina dei prezzi amministrati.

Per effetto anche della graduale contrazione dei trasferimenti statali e della conseguente necessità di reperimento diretto di risorse da parte dell'ente, l'erogazione di servizi produttivi rappresenta un'importante risorsa strategica per la gestione, cui attribuire la dovuta rilevanza in termini di assetto strutturale ed organizzativo.

Le risultanze dei servizi produttivi attivi nel nostro ente sono sintetizzate nelle seguenti tabelle:

Servizi produttivi - Bilancio 2019	Entrate 2019	Spese 2019	Risultato 2019	Copertura in %
------------------------------------	-----------------	---------------	-------------------	-------------------

Anche per i servizi produttivi viene proposta una distinzione tra tariffe ed altre entrate e tra spese di personale ed altre spese. Le risultanze di detta operazione sono riportate nelle tabelle che seguono:

Servizi produttivi Composizione Entrate e Spese	Tariffe 2019	Altre Entrate 2019	Totale Entrate 2019	Personale 2019	Altre Spese 2019	Totale Spese 2019
--	-----------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

8.3.1 L'andamento triennale dei servizi produttivi

Interessante può risultare una lettura dell'andamento storico delle entrate e delle spese nel triennio 2016/2018 al fine di comprendere le politiche definite da questa amministrazione nell'anno 2019.

Servizi produttivi Trend Entrate e Spese	Entrate 2016	Spese 2016	Entrate 2017	Spese 2017	Entrate 2018	Spese 2018
---	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------

Indice

	PREMESSA	2
	IL BILANCIO DI PREVISIONE	3
1	ANALISI DELLE ENTRATE	8
1.1	Analisi per titoli	8
1.2	Analisi delle voci più significative del titolo 1	10
1.3	Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 2	12
1.4	Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 3	13
1.5	Analisi delle voci più significative di entrata del titolo 4	15
1.6	Strumenti derivati	17
1.7	Le Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti"	18
1.8	Oneri da Garanzie e Strumenti Finanziari Derivati	19
2	ANALISI DELLE SPESE	21
2.1	Titolo 1 Spese correnti	21
2.1.1	I macroaggregati di spesa corrente	22
2.1.2	Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge	23
2.1.3	Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità	25
2.1.4	Accantonamenti al fondo rischi spese legali	27
2.1.5	Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate	27
2.1.6	Accantonamenti per spese potenziali	28
2.1.7	Interventi programmati per spese di investimento	28
2.1.8	Investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente	29
2.2	Titolo 2 Spese in conto capitale	29
2.2.1	I macroaggregati di spesa in c/capitale	30
2.2.2	Il programma triennale degli investimenti	31
2.3	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	31
2.3.1	I macroaggregati di spese per incremento di attività finanziarie	31
2.4	Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti	32
2.5	Le Spese "ricorrenti" e "non ricorrenti"	32
3	ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	35
3.1	Le Quote Accantonate, Vincolate e Destinate del Risultato di Amministrazione	36
3.2	Il Ripiano del Disavanzo	37
4	Il Fondo pluriennale vincolato	38
4.1	Parte Entrata - Il Fondo pluriennale vincolato	38
4.2	Parte Spesa - Il Fondo pluriennale vincolato	39
5	Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme	42
5.1	L'equilibrio del Bilancio corrente	43
5.2	L'equilibrio del Bilancio investimenti	44
5.3	L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie	45
5.4	L'equilibrio del Bilancio di terzi	46
6	Il nuovo vincolo di finanza pubblica: il principio del pareggio di bilancio	48
7	Enti ed organismi strumentali	51
7.1	L'elenco delle partecipazioni possedute e relative quote percentuali	51
8	I SERVIZI EROGATI: CARATTERISTICHE	53
8.1	I servizi istituzionali	53
8.2	I servizi a domanda individuale	54
8.2.1	L'andamento triennale dei servizi a domanda individuale	55
8.3	I servizi produttivi	55
8.3.1	L'andamento triennale dei servizi produttivi	56